

Variante normativa al vigente P.R.G. della zona industriale apuana, approvato con deliberazione di G.R.T. n.821 del 06.01.1980 e successive integrazioni e modificazioni, finalizzata al superamento del puntuale riferimento ai codici di attività.

(AMBITO COMPRESO TRA VIA DORSALE E VIA AURELIA)

STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VARIATE

Art. 4 - CARATTERISTICHE URBANISTICHE –

.....Omissis.....

e) Parcheggi (P) -

Per tutti i nuovi insediamenti produttivi (sia inseriti in nuovi edifici, che in edifici esistenti), la superficie minima di parcheggio deve fare riferimento alla legge 122/89, tenendo come parametri di riferimento le superfici lorde di pavimento ed un'altezza "virtuale" di m. 3.00, che consentano di determinare un volume virtuale sul quale effettuare il calcolo delle superfici.

.....Omissis.....

- Art. 8 - ZONE PER INDUSTRIE MANIFATTURIERE IN GENERE (D.2).-

Simbolo grafico.....



In tali zone sono ammissibili attività manifatturiere; sono comunque escluse quelle attività che prevedano la:

1. preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
2. fabbricazione di pasta carta
3. fabbricazione di carta e cartone
4. fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
5. fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
6. fabbricazione di pece e coke di pece
7. fabbricazione di altri prodotti di cokeria
8. raffinerie di petrolio
9. miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
10. fabbricazione di coloranti e pigmenti
11. fabbricazione di uranio e torio arricchito
12. fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
13. fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
14. fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
15. fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
16. fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
17. fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
18. fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

- 19. fabbricazione di articoli esplosivi
- 20. fabbricazione di colle
- 21. fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
- 22. trattamento chimico degli acidi grassi
- 23. fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
- 24. fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici

- 25. fabbricazione di altri prodotti chimici nca
- 26. fabbricazione di armi e munizioni
- 27. fabbricazione di mine

Le industrie manifatturiere devono dare garanzia di assoluta innocuità sia chimico-fisica che acustica. Le attività che producono vibrazioni sul suolo devono essere poste a distanza congrua dalle abitazioni. Dovranno in ogni caso essere rispettate le disposizioni di legge in materia.

Il rilascio delle autorizzazioni edilizie è comunque subordinato all'approvazione, da parte degli organi competenti, nei casi in cui ciò sia necessario, dei progetti degli impianti di depurazione che dovranno essere tali da non produrre, con i loro effluenti, alcuna alterazione nociva all'ambiente esterno, con riferimento particolare alle aree residenziali e turistiche.-

In queste zone è consentita la costruzione di edifici destinati agli impianti produttivi, dei locali complementari e di servizio (uffici, w.c., spogliatoi, docce, mense, ecc.) nonché dell'eventuale alloggio di custodia, limitato ad uno per ogni impianto industriale, e di superficie lorda abitabile inferiore a mq.150. salvo casi eccezionali per lotti industriali di superficie superiore a ha.20.-

I coefficienti di utilizzazione del suolo sono i seguenti:

$$R_c < 50\%$$

$$S_m = 1/2 S_c$$

$$P = 1/10 \text{ volume virtuale}$$

$$V_P = 1/40 \text{ Volume reale}$$

Sono esclusi dal calcolo delle volumetrie i volumi tecnici che rientrano nel perimetro della costruzione, nonché le incastellature ed i macchinari, anche se infissi al suolo.-

E' da osservarsi in ogni caso il dettato dell'ultimo comma dell'art.7.

.....Omissis.....

ART.22

Le attività produttive esistenti sul territorio oggetto del presente Piano, che siano in contrasto con la destinazione di zona prevista, purché legittime, possono rimanere in sito nel rispetto delle normative vigenti di carattere ambientale, igienico-sanitario e di

sicurezza sui luoghi di lavoro. Dette attività, alle stesse condizioni e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti per il lotto interessato, per necessità di lavorazione o di adeguamento delle strutture edilizie, possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia, con incrementi una tantum di superficie coperta non superiori al 10% dell'esistente.